

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente il ricorso della Flugplatz-Gesellschaft A.G., Altenrhein  
in materia di espropriazione  
(del 12 marzo 1965)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Trasmettiamo il ricorso della Flugplatz-Gesellschaft A.G. Altenrhein (rappr. dall'avv. Arrigo Caroni, Locarno) in materia di espropriazione.

Con risoluzione numero 236 del 15 gennaio 1965 il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità per l'opera di costruzione del nuovo palazzo scolastico comunale a Vira Gambarogno. Contro la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera è stato inoltrato il ricorso in esame. Nello stesso si adduce sostanzialmente quanto segue:

Se non si può negare che l'opera, astrattamente considerata, possa definirsi di pubblica utilità, la soluzione prevista per la sua attuazione è contraria al buon senso e ciò principalmente per questi motivi:

- a) La costruzione in sé è, così come appare dai progetti, irrazionale poiché richiede l'occupazione di una porzione esagerata di terreno, vale a dire maggiore di quanto sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'opera. Infatti invece di « sparpagliare le aule scolastiche su un solo piano », sarebbe più ragionevole costruire un unico edificio a due piani che occuperebbe, evidentemente, minor spazio. Parimenti fuori posto è la pretesa che, per il piazzale da gioco, occorrono mq. 6.000.
- b) Se tuttavia si volesse ad ogni costo ritenere necessario occupare 1.000 mq. per ogni aula scolastica, allora la soluzione migliore sarebbe quella di costruire il palazzo scolastico sul Piano di Magadino dove, oltretutto, il terreno ha un prezzo di mercato aggirantesi sui Fr. 20,— il mq., prezzo che è grandemente inferiore ai Fr. 500,— al mq. e più occorrenti per terreni posti, come quello oggetto di espropriazione, in riva al lago.
- c) Del resto sarebbe assai più logico che, per le scuole elementari del Comune di Vira, si riattasse e si ingrandisse il vecchio palazzo scolastico magari effettuando, a questo scopo, « una piccola espropriazione di una vigna » e che le scuole maggiori consortili si costruissero invece sul Piano di Magadino in quanto è indifferente che queste si trovino a Vira, Gerra o sul Piano di Magadino.
- d) Le ragioni, addotte in favore del progetto sostenuto dall'espropriante, costituite dalla comodità dell'accesso, dalla vicinanza del lago, dalla posizione soleggiata e al riparo dai venti, dal fatto che il Comune ha già acquistato nel luogo prescelto 2.113 mq. dalla Parrocchia, costituiscono delle sciocchezze.

A questi argomenti osserviamo quanto segue:

ad a) : Circa le critiche di natura tecnica facciamo riferimento al seguente rapporto del 18 novembre 1965 steso dal Dipartimento della pubblica educazione:

« Innanzitutto il Dipartimento conferma senza riserva alcuna il parere già espresso nel suo precedente rapporto in merito al problema che oggi forma oggetto di ricorso al Gran Consiglio.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dalla ricorrente dal profilo tecnico scolastico, osserviamo che il Dipartimento, nello stabilire le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, e in specie nello stabilire la superficie di terreno richiesta per la costruzione delle nuove sedi scolastiche, non si è lasciato guidare solo dai pareri (che del resto sono fondati e pienamente condivisi) di qualche «esperto futurista» o dalle direttive emanate da organi internazionali, ma il Dipartimento si è valso anche delle esperienze acquisite nel campo dell'edilizia scolastica comunale e in modo particolare in considerazione dei gravi errori commessi, nel passato, in alcuni Comuni ticinesi.

Infatti, molte volte il Dipartimento è stato costretto ad accettare soluzioni insoddisfacenti proposte dai Comuni appunto per la carenza di terreno a disposizione attorno alla vecchia sede della scuola o per l'ubicazione inidonea della sede scolastica stessa.

Pertanto il Dipartimento riafferma il principio secondo cui le sedi delle scuole devono rispondere alle esigenze imposte da un insegnamento razionale e funzionale; e ciò in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 58 della legge della scuola del 29 maggio 1958.

Purtroppo sappiamo anche noi che in taluni casi (come a Muralto citato ad esempio dalla ricorrente) non è ormai più possibile ottenere l'optimum. Ed è appunto in questi casi dove si rivelano maggiormente, ed in forma ancor più grave, gli errori commessi nel passato con la limitazione di aree di terreno troppo esigue e assolutamente insufficiente ai bisogni della scuola; e questi sono i casi in cui purtroppo il problema dell'edilizia scolastica moderna è irrimediabilmente compromesso.

Per non incorrere quindi negli errori del passato, al Dipartimento spetta appunto il compito di vigilare e di dedicare particolari cure allo studio dei problemi delle sedi scolastiche, specie di quelle destinate alle scuole comunali, che attendono un ordinamento in armonia con gli sviluppi della moderna evoluzione.

La ricorrente solleva anche obiezioni di ordine tecnico scolastico circa la concezione architettonica del nuovo centro scolastico. Ora, l'edilizia scolastica è materia opinabile; c'è, ad esempio, chi consiglia e preferisce l'edificio scolastico per piani e c'è, invece, chi consiglia e auspica come soluzione migliore la sede della scuola a padiglioni.

Nel caso in contestazione e considerata l'età dei ragazzi ai quali la nuova sede scolastica è destinata, il Dipartimento è dell'avviso che la soluzione prospettata sia la migliore. Anzi è senz'altro auspicabile la costruzione di un centro scolastico a tre gruppi di fabbrica; e ciò per ragioni pedagogiche-didattiche e per ragioni giuridiche: di ordine pedagogico-didattico poiché la nuova sede è destinata ad accogliere allievi di scuola elementare comunale e allievi di scuola maggiore consortile; di ordine giuridico poiché la distinzione degli edifici facilita i compiti amministrativi degli enti che saranno chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione del centro scolastico a Vira-Gambarogno.

Ripetiamo che non rientra nelle competenze dello scrivente Dipartimento pronunciarsi sulle pretese formulate dalla ricorrente né tanto meno pronunciarsi su altre argomentazioni di ordine giuridico ».

ad b) : Come è già stato esposto nella risoluzione impugnata, la richiesta dell'espropriata nel senso che la costruzione dell'opera progettata avvenga altrove, potrebbe, secondo i principi generali in materia di espropriazione, essere accolta soltanto per motivi di interesse pubblico ossia quando realmente risultasse che con tale spostamento, l'opera può essere realizzata in un modo migliore o può meglio servire agli scopi cui è destinata, oppure

anche qualora si potesse scegliere fra due o più soluzioni altrettanto soddisfacenti.

Ora la proposta della ricorrente di costruire il palazzo di cui si tratta sul Piano di Magadino non può, a nostro modo di vedere, neppure essere presa in esame perché è troppo generica e vaga.

L'espropriata avrebbe dovuto almeno precisare su quale fondo la costruzione dovrebbe, a suo modo di vedere, avvenire e non soltanto limitarsi a pretendere che l'opera venga spostata su una certa zona, zona che, come si sa, è molto vasta e include terreni di svariata costituzione e prezzo.

Del resto è da osservare che non è ancora detto che nella regione del Piano di Magadino un terreno che fosse adatto allo scopo costi enormemente meno che non a Vira-Gambarogno, in riva al lago.

ad c) : La soluzione proposta qui dall'espropriata è, secondo noi, inaccettabile.

Dal momento che l'attuale palazzo scolastico di Vira non è più in grado di contenere tutti gli allievi del Comune (cosa che la ricorrente riconosce espressamente) e dal momento che esiste la necessità (incontestata dalla ricorrente) di riunire, per ragioni evidenti di praticità e di economia, le scuole maggiori del Gambarogno, appare estremamente utile e ragionevole costruire un unico complesso in un solo posto. Del resto non è certo e neppure probabile che riattando il vecchio palazzo scolastica di Vira e costruendo il centro scolastico altrove, le spese risultino, in definitiva, minori.

Ammettendo poi che le scuole elementari di Vira possano essere installate nel vecchio palazzo scolastico riattato e ingrandito, rimarrebbe pur sempre da trovare il terreno su cui erigere il centro scolastico, terreno che, come si è visto, non sarebbe conveniente né opportuno andare a cercare nel Piano di Magadino dal momento che a Vira ve n'è uno, quello della ricorrente, che si presta magnificamente alla bisogna.

ad d) : La ricorrente, pur criticando i progetti esposti e accusando l'ente espropriante di megalomania, non contesta l'affermazione contenuta nella risoluzione impugnata nel senso che il terreno prescelto per la costruzione progettata è, fra tutti quelli da essa indicati, di gran lunga il migliore, quello cioè che si presta maggiormente per la costruzione di una scuola. Della possibilità di costruire il palazzo scolastico sul terreno detto « Mot-ton », poi, non fa neppure più parola.

E' chiaro, ad esempio, che a Vira d'inverno di sole c'è n'è poco; tuttavia dal momento che esiste la possibilità di usufruire di quel poco sole che c'è, non vi è ragione per mettersi completamente all'ombra. Evidentemente i motivi dati dal sole e dal vento non sarebbero, da soli, determinanti; la comodità e la sicurezza di accesso, la vicinanza del lago, la posizione relativamente tranquilla nonostante che la strada cantonale transiti a poca distanza, costituiscono però pregi non disprezzabili.

Un altro motivo, quantunque non direttamente in relazione con la pubblica utilità, che induce ad appoggiare il punto di vista del Comune di Vira, è dato dal fatto che quest'ultimo possiede già, in quel luogo, 2.113 mq. di terreno che ha comperato dalla Parrocchia a tale scopo.

L'espropriata, come s'è visto, si oppone alla dichiarazione della pubblica utilità quasi esclusivamente perché, secondo lei, il suo terreno è costosissimo e può meglio essere utilizzato per scopi turistici o altro, vale a dire a fini speculativi. Non sarà qui del tutto inutile ricordare che buona parte del fondo toccato dall'espropriazione è stata ceduta dalla Parrocchia alla Textilia S.A. nell'intento di favorire lo sviluppo di quella società e quindi, indirettamente, il bene della Comunità. La Textilia S.A. ha però cessato (in seguito a fallimento) ben presto la sua attività e i terreni che la ven-

ditrice aveva alienato perché convinta di favorire il bene pubblico sono andati in mano alla Società ricorrente la quale si oppone ora accanitamente a che una parte di quel terreno (circa mq. 4.000 su un totale di mq. 12.806) possa nuovamente essere destinato ad un'opera indubbiamente e incontestabilmente di pubblica utilità. Ora se dal profilo puramente giuridico l'agire della Flugplatz Gesellschaft A.G. è perfettamente legittimo, da altro punto di vista esso non è certo lodevole.

Per questi motivi e per quelli già sviluppati nella risoluzione impugnata proponiamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lafranchi*

p. o. Il Cancelliere :

*G. Beati*

---